NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Disposta dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 10588/2020 pubblicata il 16/10/2020 – n.r.g. 14821/19

Richiesta di pubblicazione sul sito internet del:

- Ministero della Salute;

-Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

AVVISO

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e Numero di registro Generale del Ricorso: T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. 14821/2019.

2) Nome del Ricorrente: Sig. Francesco RECUPITO (c.f. n. RCPFNC92E29H501L) rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe RECUPITO (c.f.n. RCPGPP54R14G242O), del foro di Roma – pec. giusepperecupito@ordineavvocatiroma.org.

3) Indicazioni Delle Amministrazioni Resistenti:

A) **Ministero della Salute** in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, elettivamente dom.to in Via dei Portoghesi n. 12 – Roma, costituito in giudizio.

B) **Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Delle Professioni Sanitarie Tecniche,** in persona del legale rappresentante, non costituito in Giudizio.

4) Estremi del provvedimento impugnato: Decreto del 9 Agosto 2019 del Ministero della Salute, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10/09/2019 relativo alla ‘’ Istituzione degli Elenchi speciali ad esaurimento istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,della riabilitazione e della prevenzione’’, nella parte in cui impone il possesso del requisito dei ‘’trentasei mesi’’ per attività lavorativa svolta negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.

5) Elenco dei controinteressati e testo integrale del ricorso: Tutti gli attuali iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 del D.M. 9 Agosto 2019, che con l’accoglimento del ricorso ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati. Si trascrive di seguito il testo integrale del ricorso: ’’ TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO – ROMA-RICORSO

PER: **Sig. Francesco RECUPITO nato a Roma il 29/05/1992** C.F. n. RCPFNC92E29H501L e residente in Roma, elettivamente domiciliato in Via Corvisieri n. 22 – 00162 ROMA, presso lo studio **dell’Avv. Giuseppe RECUPITO** (c.f. n. RCPGPP54R14G242O) dal quale è rappresentato e difeso giusta delega a margine del presente atto.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe RECUPITO ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14/05/2005, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli

avvisi della Cancelleria relativi al presente procedimento al mezzo telefax 06/86207875 o alla propria casella di posta elettronica (PEC) : giusepperecupito@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

1) **MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma;**
2) **Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione in persona del legale rappresentante con sede in Via Magna Grecia n. 30/A – 00183 ROMA;**

PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019, del Ministero della Salute relativo alla ''Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione'' nella parte in cui impone il possesso del requisito dei '' TRENTASEI MESI '' di attività lavorativa svolta negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.

^^^^^^^^^^^^^^^

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento del DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 Settembre 2019, dal Ministero della Salute relativo alla ‘’Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione’’ nella parte in cui impone il possesso del requisito dei ‘’ TRENTASEI MESI ‘’ di attività lavorativa svolta negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, per eccesso di potere e violazione di legge, in quanto, la stessa comporta un evidente discriminazione per gli studenti che pur avendo un titolo abilitativo non possono iscriversi nell’elenco speciale dei massofisioterapisti, in quanto mancanti del possesso dei requisiti alla data del 31/12/2019.

FATTO

Il Sig. Francesco RECUPITO ha conseguito il Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista Triennale – Titolo Abilitante – Anno 2019, presso l’Istituto ‘’Enrico Fermi ‘’ di Perugia, autorizzato dalla Regione Umbra con D.G.R. 26/11/1996 n. 8349, DGR n. 1581 del 29/09/2005 – DGR n. 252 del 10/3/2015 – DGR n. 1959 del 15/11/2006.

Il ricorrente alla data di iscrizione presso l’istituto ‘’ ENRICO FERMI’’ di Perugia al corso per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista triennale

aveva la possibilità di esercitare la professione qualificata nel diploma in parola (Doc. n. 1 - CERTIFICATO).

Il ricorrente ha conseguito l'idoneità professionale di MASSAGGIATORE MASSOFISIOTERAPISTA con il profilo professionale di rifermento di cui agli Artt. 99, 193,194 T.U.L.S., D.P.R. n. 1406/1968, Legge 19 Maggio 1971 n. 403, D.M. 17 Febbraio 1997 n. 105 il 29/10/2019, reg. al n. 7091, per aver concluso il corso richiesto di n. 3 anni, per una durata di ore 2250, con esito favorevole presso l'istituto ''Enrico Fermi'' di Perugia con la valutazione di 51/60.

Per il conseguimento di detta abilitazione il ricorrente ha dovuto nell'arco di TRE anni partecipare in ore al seguente corso di base con le seguenti materie: 1) Anatomia ore 120; 2) Farmacologia ore 10; 3) Patologia generale ore 20; 4) Psicologia ore 20; 5) Fisica ore 20; 6) Igiene ore 10; 7) Legislazione ore 10; 8) Metodologia ore 90. – Tecnico professionale con durata in ore le seguenti materie: 1) Ortopedia ore 60; 2) Neurologia ore 10; 3) Rieducazione funzionale neurologica ore 20; 4) Fisioterapia strumentale ore 20; 5) Patologia Medica e chirurgica ore 60; 6) Chinesiologia ore 10; 7) Tramautologia e Tecnica pronto soccorso ore 10; 8) Dermatologia ore 10; 9) Metodologia ore 30; 10) Ortopedia e Traumatologia ore 50; 11) Patologia della mobilità ore 50; 12) Metodologia e valutazione critica dei casi ore 100; 13) Esercitazioni pratiche in istituto ore 440. –

Inglese ore 10. – TIROCINIO PRATICO presso strutture convenzionate pubbliche e private ore 1070. Con valutazione finale: 1) Prova Scritta; 2) Colloquio; 3) Prova pratica. (Doc. n. 2 -DIPLOMA).

In prossimità del conseguimento del predetto diploma veniva pubblicato il DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019, del Ministero della Salute relativo alla ''Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione'' descrivendo i soggetti abilitati per l'iscrizione all'Elenco speciale dei massofisioterapisti, art. 5:

1. **AI SENSI DEL COMMA 4-bis dell'art. 4 della legge 26/2/1999 n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30/12/2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19/5/1971 n. 403.**
2. **Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,3,4,5 e 6 e dell'art. 2.**

3. **Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento dei masso fisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 3 e 4.**
4. **i presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico –amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.**
5. **L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per sé l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1 comma 1.**

Detta disposizione prevede che per l'iscrizione in detto albo speciale si deve possedere il requisito di '' TRENTASEI MESI '' di attività lavorativa svolta negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 escludendo automaticamente la possibilità di iscriversi a tutti gli studenti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapisti prima del 31/12/2019 per mancanza dei requisiti specificamente indicati nell'art. n. 2 – Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti entro il 31/12/2019 , lettera C) Lavoratori autonomi che svolgono o abbiamo svolto le attività professionali

previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbiano il permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate (copia D.M. del 9-8-2019).

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE

La norma in parola non ha tenuto conto di tutti quegli studenti che in forza di norme in vigore e corsi di istruzione abilitanti come quello dell'ISTITUTO FERMI'' hanno specializzato gli studenti iscritti per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista che hanno conseguito il titolo abilitante entro il 2019 e di quelli che conseguiranno il titolo dopo il 2019, con i requisiti stabiliti dalla legge al momento dell'iscrizione ai corsi.

Il ricorrente, con il conseguimento del diploma su descritto, ha svolto sia la pratica che la teoria come descritto dalla normativa di riferimento e quindi il D.M. impugnato risulta emesso per violazione e falsa applicazione degli art. 97, degli artt. 2,3,21,41 della Costituzione, della legge 241 del 1990, delle leggi 19/5/1971 n. 403, della legge 42/1999, art. 6 comma

3 D.Lgs 502/92, della legge 43 del 2006, violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale del 27/7/2000, dell'art. 7 e 5 D.M. del 22/10/2004 n. 270, violazione della par condicio, disparità di trattamento, eccesso di potere.

Dalla modifica delle condizioni abilitanti per l'esercizio della professione, in corso di studio, risulta la violazione delle norme in vigore, in quanto, la stessa comporta un evidente discriminazione degli studenti che, pur avendo un titolo abilitativo idoneo, non possono procedere con l'iscrizione in quanto mancanti del possesso dei requisiti alla data dell'entrata in vigore del D.M. del 9/8/2019.

Si mette in evidenza, come si è indicato in premessa, che per il conseguimento del Titolo abilitante posseduto dal ricorrente, occorre aver completato il ciclo di pratica entro i tre anni, come si può vedere a retro del Diploma conseguito in data 29/10/2019, ove sono specificate le ore di pratica eseguite che corrispondono ai trentasei mesi richiesti dal Decreto Ministeriale in questione.

In definitiva il requisito richiesto dal Decreto Ministeriale e abilitante per l'iscrizione all'elenco speciale risulterebbe posseduto dal ricorrente prima della data del 31/12/2019.

Va comunque rappresentato che il Decreto Ministeriale del 9/8/2019 impedendo l'iscrizione del ricorrente contrasta anche con una vasta giurisprudenza in materia (Sentenza TAR Regione Toscana n. 830/18 e 834/18, ecc.) che ha

ritenuto che il titolo acquisito presso l'istituto ''Enrico Fermi'' di Perugia, autorizzato dalla Regione Umbria, è idoneo a far esercitare la professione di Massofisioterapista.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus è nei motivi.

Al ricorrente con la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale dei Massofisioterapisti comporterebbe la perdita del titolo di tre anni di studi di specializzazione nel campo professionale della riabilitazione e di vita tale da ritenersi danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione del D.M. in questione, e pertanto, si chiede disporre la sospensiva dello stesso della parte motiva e conseguentemente riconoscere il diritto del ricorrente ad essere iscritto provvisoriamente nell'elenco speciale dei massofisioterapisti previsto dall'art. 5 del DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019.

Per tutto quanto sopra esposto il Sig. Francesco RECUPITO come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso Voglia:

1) **ai sensi dell'art. 21 della legge 1034/71, sussistendo gravi ed irreparabili danni derivanti dall'esecuzione del D.M. in questione, disporre la sospensiva dello stesso della parte motiva e conseguentemente**

riconoscere il diritto del ricorrente ad essere iscritto provvisoriamente nell'elenco speciale dei massofisioterapisti previsto dall'art. 5 del DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019.

<u>NEL MERITO</u>

1- ANNULLARE IL DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019, dal Ministero della Salute relativo alla ''Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione'' nella parte in cui impone il possesso del requisito dei '' TRENTASEI MESI '' di attività lavorativa svolta negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. Di ogni altro atto comunque, connesso e/o coordinato presupposto e/o dipendente, anteriore e posteriore, anche non noto compreso nella parte in cui spieghi efficacia lesiva del ricorrente.

2- Accertare il diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'elenco speciale dei massofisioterapisti previsto dall'art. 5 del DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019.

3- Condannare le Amministrazioni ad attenersi al provvedimento e a riconoscere il diritto del ricorrente all'iscrizione nell'elenco speciale dei massofisioterapisti previsto dall'art. 5 del DECRETO MINISTERIALE del 9 Agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Si dichiara che il valore della causa ai fini del contributo unificato è di Euro 650,00.

Si allegano i seguenti documenti: 1)Copia diploma datato 29/10/2019; 2)Copia certificato datato 29/10/2019; 3)Copia D.M. del 9/8/2019. Salvis Iuribus -Roma,li 29/11/2019. Avv. Giuseppe RECUPITO''.

6) Indicazione provvedimento: Ordinanza della Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 10588/2020 pubblicata il 16/10/2020, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

7) Lo svolgimento del Processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero del registro generale del ricorso nella sottosezione ''Ricerche ricorsi'', rintracciabile all'interno della sottosezione ''Lazio- Roma'' della Sezione ''T.A.R.''.

8) Si Allega: a) Testo integrale del ricorso; b) Testo integrale dell'Ordinanza del TAR Lazio n. 10588/2020 del 16/10/2020, n.r.g. 14621/19, che dispone la notifica per pubblici proclami.

LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI E' STATA AUTOPRIZZATA DALLA SEZ. III QUATER DEL TAR LAZIO – ROMA CON ORDINANZA N.10588/2020 PUBBLICATA IL 16/10/2020 AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ATTUALI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART: 5 DEL D.M. 9/8/2019.

ROMA,li 19/10/2020

Avv. Giuseppe RECUPITO

Giuseppe Recupito

Firmato digitalmente da Giuseppe Recupito
Data: 2020.10.30 07:52:17 +01'00'